

Ill.mi Onorevoli
Presidente, Vice Presidenti, Segretari e Componenti
Commissione Giustizia
Camera dei Deputati

Oggetto: proposte di emendamento per salvaguardare il diritto alla segretezza del parto

Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni, in vista della scadenza del prossimo 1 dicembre, data entro cui devono essere presentati gli emendamenti, sulla proposta di testo base **“Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini”** elaborato dalla Commissione, allegato al resoconto sommario dei lavori del 14 ottobre scorso.

Esprimiamo anzitutto il nostro profondo disaccordo sull'accoglimento dell'introduzione del comma 7 bis) come proposto dalla lettera d) del testo base, secondo il quale *“Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, e del figlio non riconosciuto alla nascita in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non volere essere nominata, il Tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, anche avvalendosi del personale dei servizi sociali, contatta la madre senza formalità per verificare se intenda mantenere l'anonimato (...)”*; esso rappresenta una violazione grave ed irrimediabile del diritto alla segretezza che lo Stato ha garantito a queste donne per cento anni, come ribadito dall'articolo 93, comma 2 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, ancora in vigore. Ricordiamo che – dal 1950 ad oggi - queste donne sono oltre 90.000.

Lo Stato, attraverso il Parlamento, non può tradire l'impegno assunto nei loro confronti, approvando provvedimenti che, avendo effetto retroattivo, violerebbero il diritto all'anonimato che ha loro assicurato. Ricercare a distanza di decenni queste donne, in mancanza di una loro preventiva rinuncia all'anonimato, metterebbe in pericolo la serenità della vita che esse, sicure della segretezza loro garantita, si sono costruite nel corso degli anni, con gravi ripercussioni su di loro e sui loro familiari, spesso ignari di quanto avvenuto.

La procedura prevista dal comma 7 bis dell'articolo 1 del testo base elaborato dalla Commissione viola apertamente il diritto alla segretezza sopra richiamato: infatti quale riservatezza può assicurare una procedura che prevede che il Tribunale, su richiesta dei nati non riconosciuti alla nascita, operi con modalità tali da assicurare contemporaneamente *“la massima riservatezza”* e il contatto con la donna *“senza formalità”*?

Come ribadito nell'appello/petizione al Governo e al Parlamento per la *“Difesa del segreto del parto, della salute delle donne e del futuro dei bambini non riconosciuti”* (allegato) solo ad esse deve essere consentito in qualsiasi momento di esprimere la propria disponibilità a essere contattata, con la garanzia della massima riservatezza.

Non è ammissibile a nostro parere il percorso inverso, come previsto dal citato comma 7bis, e cioè che siano i nati da queste donne ad avviare il procedimento presso il Tribunale per i minorenni. Se le richieste di accesso all'identità delle donne che li hanno generati partisero da loro, le conseguenze porterebbero, nei fatti, alla violazione del diritto alla segretezza ancora riaffermato dalla Corte Costituzionale. Infatti, le istanze sarebbero inevitabilmente prese in esame da un numero elevato di persone: i giudici, i cancellieri e la polizia Giudiziaria del Tribunale per i minorenni al quale si rivolge l'interessato, i responsabili dei reparti maternità e gli impiegati addetti alla conservazione del plico in cui sono indicate le generalità della donna e del neonato, il personale dell'anagrafe tributaria nazionale incaricato di rintracciare attraverso il codice fiscale l'ultima residenza della donna, gli altri giudici, i cancellieri incaricati di contattarla, il personale, anche impiegatizio, servizi sociali interpellati al riguardo dallo stesso Tribunale (è assai probabile che le donne non abitino più nelle città in cui hanno partorito). Inoltre le lettere di convocazione, indirizzate (su carta intesta del Tribunale o della Procura per i minorenni o da altro ente) alle donne per verificare la loro disponibilità ad incontrare i propri nati, potrebbero molto facilmente essere viste dai loro familiari.

Segnaliamo che negli ultimi anni sono numerose le donne straniere, anche di religione islamica, che si sono avvalse del diritto alla segretezza del parto: rintracciarle potrebbe causare dure reazioni da parte dei parenti, mettendo in pericolo la loro stessa vita.

A questo riguardo ricordiamo che la stessa Corte, nella sentenza n. 278/2013 ha precisato che *“sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata”*; verificare la perdurante scelta della donna significa rinviare comunque a lei la decisione di mantenere o non mantenere l'anonimato: darle quindi la possibilità di revocare in qualsiasi momento la sua decisione significa letteralmente sapere sempre in ogni momento se perdura o non perdura la sua volontà.

Per rispettare la decisione della Corte Costituzionale si deve offrirle la possibilità di revocare in qualsiasi momento la sua scelta, facilitando il più possibile questa sua comunicazione. Solo in questo modo viene garantito il rispetto della scelta della madre. Diversamente non potrà mai essere garantito come richiede la Corte il rispetto del suo diritto all'anonimato ***“in termini rigorosi”***.

Non nascondiamo neppure le nostre preoccupazioni sulle negative conseguenze che quanto previsto dal comma 7bis) potrà avere sulle gestanti che in futuro volessero non riconoscere il proprio nato: non dovremo stupirci se non andranno più a partorire in ospedale, non avendo garanzie sulla segretezza del parto e se aumenteranno gli infanticidi e gli abbandoni dei neonati.

Veramente disumana è la disposizione contenuta nella lettera c) dell'articolo 1 della proposta di testo base, che permette l'accesso - senza limitazione alcuna - all'identità della donna che non ha riconosciuto il proprio nato se essa è deceduta: una violazione palese non solo del suo diritto all'anonimato, ma anche del suo diritto alla riservatezza che non sarebbe più in grado di tutelare!

Alla luce di quanto esposto proponiamo le modifiche di cui alla nota allegata.

Sul testo base della Commissione Giustizia intendiamo fare un'ultima considerazione di ordine giuridico-culturale: con l'approvazione della legge n.219/2012 si è stabilito che tutti i nati sono solo FIGLI senza ulteriori aggettivazioni e che *“la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo”*.

Di tutto questo non si tiene conto nella stesura del testo, dove il termine MADRE è riferito alla donna che ha dato la vita al proprio nato, ma ha deciso di non diventarne la madre ed il termine FIGLIO è utilizzato per definire il suo nato.

Ma allora i genitori adottivi che ruolo hanno?

E i figli adottivi, dal canto loro, sono meno “figli” perché nati da altri?

Continua inoltre ad essere utilizzato nel dibattito in corso in Commissione Giustizia anche il termine *“abbandonato”*, riferito al neonato non riconosciuto, che invece, come ben sappiamo, non è abbandonato bensì *affidato alle Istituzioni* affinché abbia al più presto la sua famiglia: un *gesto di amore*, come lo ha definito Catherine Bonnet, una delle massime esperte in questo settore.

Le parole hanno un significato che andrebbe anzitutto rispettato dal Parlamento.

Confidiamo nel positivo riscontro a quanto proposto e restiamo a disposizione per ogni approfondimento o chiarimento in merito a quanto esposto.

Con i migliori saluti

Torino, 26 novembre 2014

La Presidente

Donata Nova Micucci

recapiti telefonici

335 475752;

333 4999120

Proposte di emendamenti al testo – base

“Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.

**C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Cesaro Antimo,
C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini”**

Art.1

1.All’articolo 28 della legge 4 maggio 1983 n.183 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 5 le parole:” L’adottato” sono sostituite dalle seguenti: **“L’adottato o la persona non riconosciuta alla nascita nel caso di revoca della dichiarazione della donna che si è avvalsa del diritto a non voler essere nominata”**;
- b) Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo:” L’accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale e successorio “
- c) Il comma 7 è sostituito con il seguente:
“7. L’accesso alle informazioni è consentito nei confronti della **donna** che, avendo dichiarato al momento del parto di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n.396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione. **L’accesso non è consentito nel caso in cui la stessa sia deceduta.** La revoca può essere sempre resa dalla donna **ad un Ufficiale di stato civile ¹che provvederà a trasmetterla all’ufficiale dello stato civile del comune di nascita del suo nato”**
- d) Dopo il comma 7 è inserito il seguente
“7 bis. Su istanza della persona non riconosciuta alla nascita **nel caso in cui la donna che si è avvalso del diritto alla segretezza del parto, abbia preventivamente revocato l’anonimato di cui all’art.30, comma 1, del decreto del Presidente della repubblica 3 novembre 2000, n.396,** il Tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, anche avvalendosi del personale dei servizi sociali, la contatta. L’istanza deve essere presentata al Tribunale **per** i minorenni del luogo di residenza del richiedente”.

Osservazioni confrontando il testo base.

- 1. Occorre sopprimere il primo periodo della lettera b) *“Può essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio nei casi in cui la madre abbia revocato la dichiarazione di non voler essere nominata”* perché propone una competenza territoriale diversa all’ultima parte del l’art.7 bis (che indica come competenza territoriale per presentare l’istanza il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza della persona non riconosciuta!). Tra l’altro in questo modo resta una competenza territoriale unica sia per l’adottato (perché attualmente l’ultimo comma dell’art.5 prevede che l’istanza debba essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza) sia per la persona non riconosciuto alla nascita.
- 2. Punto c) Togliere l’accesso in caso di decesso della madre biologica e vietarlo in modo esplicito, significa preservare la dignità e la rispettabilità di una donna che ha fatto una scelta difficile. Significa rispettare un patto che la donna ha fatto con lo Stato italiano.
- 3. Punto c) Dare la possibilità di revocare avanti ad un notaio a qualsiasi ufficiale di stato civile significa facilitare la scelta alla donna che potrebbe trovarsi lontana dal luogo in cui ha partorito e impossibilitata a recarvisi.
- 4. Punto d) Togliere *“su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5”*. Il comma 4 infatti prevede che siano fornite informazioni ai genitori adottivi (!) Perché l’istanza dovrebbe essere formulata dai genitori adottivi? La norma deve prevedere solo il

¹ La proposta di legge n. 1989 dell’on. Rossomando prevede che tale segnalazione venga fatta al Garante per la protezione dei dati personali.

diritto personalissimo della persona non riconosciuto , mentre il comma 5 riguarda gli adottati, ma è pleonastico perchè nel momento in cui si afferma che l'istanza deve essere fatta dal figlio non riconosciuto alla nascita, si offre un concetto più ampio che prevede sia l'adottato che l'affiliato (vecchia normativa) che eventualmente il bimbo solo affidato.

5. Punto d) La Corte costituzionale *prevede* “sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e nello stesso tempo a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all’anonimato”. Dire che occorre verificare la perdurante scelta della donna che si è avvalsa del diritto alla segretezza del parto significa rinviare comunque a lei la decisione di mantenere o non mantenere l’anonimato. Darle quindi la possibilità di revocare in qualsiasi momento la sua decisione di anonimato significa letteralmente sapere sempre in ogni momento se perdura o non perdura la sua volontà di revocare l’anonimato. E’ sufficiente quindi per rispettare la decisione della Corte offrire la possibilità alla donna di revocare in qualsiasi momento la scelta dell’anonimato, facilitando il più possibile questa sua comunicazione (e quindi la comunicazione di revoca dell’anonimato deve poter essere fatta ovunque e l’istanza del deve poter essere proposta nel suo luogo di residenza). Solo in questo modo viene garantito il rispetto della sua scelta. Diversamente non potrà mai essere garantito come richiede la Corte il rispetto del suo diritto all’anonimato “in termini rigorosi”.

6. Infine si raccomanda la dizione Tribunale **per** i minorenni e non **dei** minorenni!

Art 28 legge 184/1983:
in grassetto evidenziato il testo modificato in base alle proposte dell'Anfaa

Art. 28

1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.
2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4.
3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.
4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.
5. L'adottato **o la persona non riconosciuta alla nascita nel caso di revoca della dichiarazione della madre biologica di non voler essere nominata**, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza. **L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale e successorio.**
6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.
7. ~~L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.~~ **L'accesso alle informazioni è consentito nei confronti della donna che, avendo dichiarato al momento del parto di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n.396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione. L'accesso non è consentito nel caso in cui la stessa sia deceduta. La revoca può essere sempre resa dalla donna ad un Ufficiale di stato civile² che provvederà a trasmetterla all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita del suo nato.**
- 7 bis. **Su istanza della persona non riconosciuta alla nascita nel caso in cui la donna che si è avvalso del diritto alla segretezza del parto, abbia preventivamente revocato l'anonimato di cui all'art.30, comma 1, del decreto del Presidente della repubblica 3 novembre 2000, n.396, il Tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, anche avvalendosi del personale dei servizi sociali, la contatta. L'istanza deve essere presentata al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del richiedente.**
8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili.

² La proposta di legge n. 1989 dell'on. Rossomando prevede che tale segnalazione venga fatta al Garante per la protezione dei dati personali.

Testo dell'appello/petizione al Parlamento e al Governo per la
“Difesa del segreto del parto, la salute delle donne e il futuro dei bambini non riconosciuti”
promosso da Fondazione Promozione Sociale Onlus, Associazione Promozione sociale,
redazione della rivista "Prospettive Assistenziali",
Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie

In base alle leggi vigenti da quasi un secolo le donne che, per qualsiasi motivo, ritengono di non essere in grado di fornire ai loro nati le indispensabili cure educative e formative, hanno il diritto di partorire senza obbligo di provvedere al loro riconoscimento e quindi di non essere nominate nell'atto di nascita.

Il parto è assicurato gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale con tutte le garanzie fornite a tutte le donne. Inoltre detto Servizio eroga i necessari interventi di prevenzione e di tutela della salute della donna e del nascituro.

In base alle leggi vigenti i nominativi delle donne che non hanno riconosciuto i loro nati possono essere divulgati solamente dopo 100 anni dal parto ed esclusivamente a coloro ai quali l'Autorità giudiziaria abbia riconosciuto la fondatezza del loro interesse alla relativa conoscenza.

Appena nati i bambini non riconosciuti vengono segnalati ai Tribunali per i minorenni che provvedono alla loro adozione.

In attuazione della sconcertante e superficiale sentenza n. 278/2013 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 28, comma 7 della legge 184/1983, il Parlamento deve ora approvare un apposito provvedimento legislativo che «assicuri la massima riservatezza» alla donna che ha chiesto e ottenuto di non essere nominata e che consenta ad un Giudice di interpellarla «ai fini di una eventuale revoca di tal dichiarazione».

Tenuto presente che ogni anno nascono 400 bambini non riconosciuti (dal 1950 al 2013 sono stati oltre 90mila), coloro (organizzazioni e persone singole) che sottoscrivono questo appello chiedono al Parlamento e al Governo che:

a) venga conservato l'attuale impianto delle leggi relative al segreto del parto in quanto i vigenti principi fondanti sono gli unici che garantiscono le occorrenti prestazioni sanitarie prima, durante e se necessario dopo il parto alle donne che non provvedono al riconoscimento, prestazioni assolutamente indispensabili anche per il nascituro. Inoltre, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 196/2003, è possibile per chi ne abbia interesse accedere alla documentazione sanitaria della partoriente, “osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile”.

b) sia rispettata la volontà della donna di non essere nominata. Come prevede la proposta di legge n. 1989 presentata il 23 gennaio 2014 alla Camera dei Deputati dall'On. Rossomando e da altri Parlamentari «la partoriente che ha dichiarato alla nascita di non voler essere nominata può in qualsiasi momento esprimere la propria disponibilità a incontrare il proprio nato, con comunicazione scritta inviata al Garante per la protezione dei dati personali». È altresì stabilito che «l'adottato non riconosciuto alla nascita può, raggiunta l'età di venticinque anni, richiedere al Tribunale per i minorenni che ha pronunciato la sua adozione di incontrare la donna che lo ha partorito. Il Tribunale esamina la richiesta che, se accolta, è trasmessa al Garante per la protezione dei dati personali che vi dà seguito, a condizione che la donna abbia precedentemente manifestato la propria disponibilità all'incontro». In questa direzione va anche la proposta di legge n. 1343 presentata il 10 luglio 2013 alla Camera dei Deputati dagli On. Campana e altri.

Confidiamo che il Parlamento e il Governo confermino le pluridecennali norme sul segreto del parto, condizione indispensabile per evitare gli aborti da parte delle donne che non intendono ricorrere a questa scelta, gli infanticidi e gli abbandoni che mettono in pericolo la vita dei neonati.

.....

Hanno finora inviato la loro adesione, a nome delle loro organizzazioni, i presidenti dell'Associazione Nazionale "Astro Nascente – Adozione e Origini Biologiche", dell'Associazione famiglie per l'accoglienza, del Coordinamento delle Comunità di Accoglienza (CNCA), della Fondazione Progetto famiglia, del Gruppo Volontari per l'affidamento e l'adozione, il Coordinamento Nazionale delle Comunità per minori (CNCM), Nuovi Orizzonti per Vivere l'Adozione (NOVA) e l'Associazione Amici dei Bambini (AiBi).

Hanno condiviso l'appello/petizione, inviando dichiarazioni il Massimo Dogliotti, consigliere di Corte di Cassazione e docente di diritto di famiglia all'Università di Genova, Luigi Fadiga, Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Emilia Romagna, Fabia Mellina Bares, Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il Consiglio Comunale di Torino il 3 novembre scorso ha approvato un ordine del giorno proposto dai consiglieri M.L. Centillo, D.Genisio, L.Onofri, B.I.Cervetti, C.Appendino, S.Viale, F.Scanderebecch, S.Magliano, P.Greco Lucchina e P.Ambrogio, con cui si è dato pieno sostegno a questa iniziativa. Il vicesindaco Elide Tisi lo ha richiamato, nel corso della sua relazione al recente Convegno “Cura dei legami e giurisprudenza”, promosso dall'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia (AIMMF) e svoltosi a Torino dal 13 al 15 novembre 2014.

Fra gli psicologi e psicoterapeuti che hanno firmato citiamo Dante Ghezzi, cui si sono uniti ben quaranta operatori soci del Cismai, Marisa Pedrocco Biancardi e Marisa Persiani, autrici di numerosi articoli sul tema.